



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

SETTORE III

CAPITOLO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO NOLO A CALDO DI UN AUTOCOMPATTATORE DA MC27 PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO IN DISCARICA DI RSU PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ALTAVILLA MILICIA

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di nolo a caldo, quindi con autista, di n.1 autocompattatore da mc 27 per la raccolta e il trasporto in discarica di rsu prodotti nel territorio di Altavilla Milicia e con le modalità riportate nel prosieguo del presente capitolato.

Art. 2

DISCIPLINA NORMATIVA DELL'APPALTO

L'appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal D.L.vo n.163/06 e s.m.i., dal presente Capitolato speciale, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme di Contabilità dello Stato, dalle norme del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile e dalle altre disposizioni di leggi nazionali vigenti in materia di contratti.

Art. 3

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

Il servizio si articolerà in nolo a caldo di auto compattatore da mc 27 da utilizzare per la raccolta e il successivo trasporto a discarica dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio di Altavilla Milicia, da effettuarsi dal lunedì alla domenica (7 giorni) a partire dal mese di luglio 2013 fino al 30 settembre 2013, per un numero complessivo di 50 interventi giornalieri.

Art. 4

ENTITÀ DEL CONTRATTO

L'importo del contratto è pari ad €.....(Euro.....), al netto del ribasso offerto, oltre I.V.A. nella misura di legge. Nel superiore costo è compresa il servizio di autista del mezzo.

L'Amministrazione committente si riserva la facoltà di richiedere una maggiore o minore quantità del servizio, rispetto alle quantità indicate in fase di gara, nella misura massima del 20%, senza che l'Appaltatore possa, per tale motivo, avanzare pretese di sorta.

Le maggiori quantità richieste dovranno essere eseguite alle medesime condizioni contrattuali.

Al di là dei suddetti limiti l'Appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.11 del R.D. n.2440/1923.

ART. 5

DEPOSITO CAUZIONALE

L'Appaltatore dovrà costituire un deposito cauzionale, a garanzia dell'esatto e completo adempimento dei suoi obblighi contrattuali, in contanti presso la Tesoreria dell'Amministrazione o a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi della L. n.348/1982, secondo l'art.113 del D.l.vo n.163/06 e s.m.i.

In caso di incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali, da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione incamererà la cauzione, salve le azioni per gli ulteriori danni subiti.

La cauzione verrà svincolata solo dopo l'esecuzione completa di tutti gli obblighi contrattuali dell'appaltatore.

ART. 6

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

L'Appaltatore non può cedere o subappaltare l'esecuzione di tutto o di parte del contratto.

Le cessioni e i subappalti effettuati in violazione del disposto di cui al comma precedente, costituiscono causa di risoluzione del contratto; in tal caso l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente.

ART.7

DICHIARAZIONI DELL'APPALTATORE

Nell'accettare il presente contratto, l'Appaltatore, consapevole delle disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara:

- di avere visionato il progetto della fornitura, i luoghi oggetto della fornitura, le condizioni e clausole del capitolato d'appalto e di accettare incondizionatamente tutte le norme e le disposizioni in esso contenute, e di essere in condizione di effettuare la fornitura in conformità alle caratteristiche tecniche indicate;
- di avere valutato, nella formulazione dell'offerta, tutte le circostanze e gli elementi che possano in qualche modo influire sulla determinazione dei costi;
- di avere, pertanto, esaminato il prezzo posto a base d'asta giudicandolo congruo e remunerativo.
- che nella formulazione dell'offerta ha tenuto conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di: sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza in vigore, nonché di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dalla normativa in materia di appalti di forniture e servizi, e più in generale nella materia dei contratti con la pubblica amministrazione, che configurino le ipotesi di: "esclusione dalla partecipazione alle gare";
- di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla L. n.575/1965 e successive modifiche ed integrazioni: "assenza di misure interdittive antimafia";
- di avere assolto l'obbligo previsto dall'art. 17 della L. n. 68/99: "assolvimento degli obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili";

ART.8

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'inizio della fornitura dovrà avvenire entro giorni 5 dalla data di avvenuta comunicazione di aggiudicazione.

Qualora l'inizio della fornitura, per colpa dell'Amministrazione, non avvenisse nei termini stabiliti, l'Appaltatore ha la facoltà di richiedere la rescissione dal contratto.

Nel caso di ritardo nell'inizio della fornitura, per colpa dell'Appaltatore, l'Amministrazione committente potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente.

Costituiscono giusta causa di spostamento dei termini di inizio della fornitura, i motivi di forza maggiore, debitamente comprovati e accertati dall'Amministrazione. In tal caso la comunicazione dell'evento deve essere effettuata, pena la decadenza, entro cinque giorni dal suo verificarsi.

In caso di rifiuto della fornitura non seguito da una tempestiva sostituzione, l'Amministrazione avrà facoltà di provvederne altre, in relazione alle sue esigenze, a totale carico del prestatore, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

ART. 9

COLLAUDO

La fornitura sarà soggetto a controllo giornaliero da parte del Responsabile del Procedimento; in caso di contestazione da parte del RUP, l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere, nel termine assegnato dall'Amministrazione, ad adempiere alle disposizioni del RUP.

ART. 10

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà solo dietro presentazione di fattura con allegati formulari di conferimento in discarica, redatta secondo legge, entro trenta dalla data in cui viene fatta pervenire all'Amministrazione, a condizione che la fornitura sia stata regolarmente effettuata.

ART.11

PENALITÀ

L'Appaltatore, senza esclusione di eventuali responsabilità penali, è soggetto all'applicazione di penalità in caso di:

- ritardi nell'esecuzione del contratto non conforme alle modalità indicate nel contratto;

In caso di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali, da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione, decorso il tempo utile di cui all'art.8, comma 8, del presente Capitolato speciale, potrà applicare una penale pari al 5% del valore della fornitura non ancora eseguita, per ogni giorno di ritardo.

Dopo due contestazioni scritte concernenti forniture quantitativamente difformi rispetto agli ordini, l'Amministrazione avrà facoltà di recedere dal contratto, mediante preavviso scritto di giorni cinque da effettuarsi con lettera raccomandata A.R..

La risoluzione del contratto per i motivi di cui ai commi precedenti, oltre all'applicazione delle penalità, dà diritto all'Amministrazione all'incameramento della cauzione e all'addebito al contraente inadempiente del maggior prezzo pagato per l'acquisto di forniture similari; l'Amministrazione, inoltre, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

ART. 12

RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi e regolamenti vigenti, in materia di lavoro e assicurazioni sociali; tutti i relativi oneri sono a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile per gli infortuni o i danni, a persone o a cose, arrecati all'Amministrazione o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti o collaboratori nell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore è responsabile del buon andamento della fornitura affidata e degli oneri che dovesse gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza di obblighi dell'Appaltatore o del personale da esso dipendente.

L'Appaltatore deve mantenere estranea l'Amministrazione da azioni e pretese al riguardo.

ART. 13

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 del c.c., tenendo indenne l'Appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e dei mancati guadagni;

- per motivi di pubblico interesse;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo o fallimento;
- in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'Amministrazione;
- in caso di morte dell'Appaltatore, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del contratto e della sua esecuzione;
- in caso di ritardo nell'esecuzione del contratto, oltre il termine massimo stabilito nel contratto.

L'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili all'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 1672 del c.c..

La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo.

ART. 14

SPESE E ONERI CONTRATTUALI

Tutte le spese del contratto sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

ART. 15

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie che sorgeranno tra l'Amministrazione e l'Appaltatore sono demandate al Tribunale di Termini Imerese.

Altavilla Milicia, li